

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE**

RIUNITA IN PUBBLICA UDIENZA 21-12-2023 HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE  
SENTENZA

SUL RICORSO PROPOSTO DA:

**IDR - RANA VOLO GIOVANNI** nato a NAPOLI il 06/07/1971

Dif. cassazionista VANNETIELLO DARIO VIA CHIATAMONE 60-B NAPOLI

Dif. cassazionista D'ANTONIO SALVATORE VIA VICINALE TRECASE 13 OTTAVIANO

AVVERSO LA : SENTENZA DEL : CORTE ASSISE APPELLO

DI : NAPOLI NUM. REG.: 34/2022 IN DATA : 16/02/2022

ERGASTOLO

PRIMO GRADO : SENTENZA DEL : CORTE ASSISE

DI : NAPOLI NUM. REG.: 3/2021 IN DATA : 20/12/2021

OMISSIS

LA CORTE SUDETTA:

RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE  
SPESE PROCESSUALI.

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

ROMA, LI

22 DIC. 2023



IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Don. Giuseppe Balistreri*

ORIGINALE

27695/19 R.G.N.R.

Sevt. n° 08/23

N 34/22 R. G. A.A.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE IV

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno 2022

La Corte di Assise di Appello di Napoli, Quarta Sezione, così composta:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| dott. ssa Loredana Acierno | Presidente estensore |
| dott. Vincenzo Alabiso     | Giudice a latere     |
| 1. Petrillo Genoveffa      | Giudice popolare     |
| 2. Razzino Mario           | Giudice popolare     |
| 3. Dergano Maria Domenica  | Giudice popolare     |
| 4. Pontillo Giovanna       | Giudice popolare     |
| 5. Gentil Salvatore        | Giudice popolare     |
| 6. Ricci Antonio           | Giudice popolare     |

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Daniela Della Pietra, e con l'assistenza del cancelliere, dr.ssa Mariella Viviano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel processo penale a carico di

**Ranavolo Giovanni nato a Napoli il 6.7.1971**

Detenuto in carcere presente in videoconferenza

difeso di fiducia dagli avv.ti Giovanni Formicola e Salvatore D'Antonio

**IMPUTATO**

Depositata

oggi 12 MAG 2023

Il Funzionario Giudiziario  
Goffredo D'Orazi

Proposto ricorso il  
30 GIU 2023

- R.I. n° 57/23 (Avv. D'Antonio);  
- R.I. n° 58/23 (Avv. Vennetillo);

Passata in giudicato il

Es  
tratto esecutivo

P.M. \_\_\_\_\_

Questura \_\_\_\_\_

Reperto \_\_\_\_\_

Redatta Scheda il

Redatta nota spese il

Il Funzionario Giudiziario  
Goffredo D'Orazi

--	--

1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575 577 comma 1 n. 3 c.p., 416 bis-1 c.p., perché, in concorso con Silenzio Francesco e Marigliano Antonio, per i quali si è proceduto separatamente, -cfr. sentenza n. 1146/20- nonché altre persone non identificate, deliberava, organizzava ed eseguiva l'omicidio di Petriccione Massimo, esplodendo nei suoi confronti almeno 19 colpi d'arma da fuoco - 13 calibro 9 X 21, 6 calibro X 65 - uno dei quali lo colpiva al torace, cagionandone la morte. Con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione, consistita nella preordinazione di un agguato con organizzazione di mezzi e modalità di esecuzione.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'articolo 416 bis-1 c.p., per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis c.p. derivanti dalla partecipazione al clan Formicola, nonché al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza, conservando e consolidando il controllo nel territorio di San Giovanni a Teduccio e zone limitrofe.

2) dei delitti p.e. p. dagli articoli 110, 61 numero 2 c.p. e 10, 12 e 14 della legge n.497/74, 416 bis 1 c.p., perché, in concorso come sopra, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico almeno due armi con relativo munizionamento.

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis uno c.p., per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis c.p., derivanti dalla partecipazione al clan Formicola, nonché al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza, conservando e consolidando il controllo sul territorio di San Giovanni a Teduccio e zone limitrofe.

In Napoli il 29 giugno 2002

Con la recidiva specifica.

### APPELLANTE

avverso la sentenza emessa il 20.12.2021 dalla Corte di Assise di Napoli con la quale è stato riconosciuto colpevole del reato ascrittogli al capo 1) e condannato alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale per la durata della pena e decaduto dalla potestà genitoriale. Con pubblicazione mediante affissione della sentenza nel comune di residenza dell'imputato, nonché per estratto sul sito internet del Ministero di Giustizia. È stata poi dichiarata l'estinzione per prescrizione dei delitti di detenzione e porto di armi.

Il Funzionario Giudiziario  
Goffredo D'Orazi

2



## CONCLUSIONI:

**P.G:** conferma della sentenza.

**Difesa:** accogliersi i motivi di appello.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Assise di Napoli ha ritenuto, con sentenza del 20 dicembre 2021, Ranavolo Giovanni responsabile dell'omicidio di Petriccione Massimo, aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e dalla finalità agevolatrice del clan Formicola, omicidio avvenuto a Napoli il 29 giugno 2002 e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Ha applicato le pene accessorie di legge ed ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di detenzione e porto delle armi con le quali fu commesso l'omicidio, perché estinti per prescrizione.

L'affermazione di responsabilità dell'attuale appellante è fondata sulle dichiarazioni etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Battaglia Vincenzo, avvalorate da elementi di conferma e riscontrate dalle affermazioni dei testi Sartori Maria, Borrelli Pasquale e Giannetti Salvatore, dalle conversazioni intercettate la notte dei fatti sull'utenza telefonica in uso a Improta Carmine e da elementi indiziari di contorno, costituiti da una serie di pronunzie attestanti l'esistenza del clan Formicola, nonché dalle deposizioni dei testi escussi, dalle dichiarazioni degli altri collaboratori esaminati e dalla documentazione acquisita agli atti del dibattimento.

I primi giudici hanno provveduto a ricostruire il contesto temporale in cui avvenne il fatto di sangue e lo scenario criminale all'interno del quale maturò il proposito omicidiario, ricostruendo l'accaduto sulla base delle indagini svolte nell'immediatezza dei fatti e del portato di sentenze irrevocabili.

Petriccione Massimo fu attinto da due colpi di arma da fuoco in via Bernardino Martirano di San Giovanni a Teduccio all'incirca alle ore 00,00 del 29 giugno 2002. Alla Centrale Operativa della Questura di Napoli pervenne la notizia del ferimento di un soggetto alle ore 00,05, il Petriccione giunse all'Ospedale Loreto Mare all'incirca alle ore 00,00 e alle ore 00,20 i sanitari ne constatarono il decesso. La vittima fu attinta alla superficie posteriore del torace e al piede destro e la morte fu causata dalle lesioni al cuore e al polmone destro prodotte dal proiettile esploso alle sue spalle. Sul posto furono rinvenuti n. 19 bossoli di cui n. 3 appartenenti a cartucce cal. 9x21 e n. 6 cartucce cal. 7,65 e n.7 proiettili. Furono riscontrate altresì tracce di

Il Funzionario Giudiziario  
*Goffredo D'Orazi*



elementi di prova costituenti riscontri individualizzanti in ordine all'omicidio di Massimo Petriccione nei confronti dell'attuale appellante.

Perciò che concerne l'esclusione della premeditazione, occorre osservare che sono prive di pregio le osservazioni difensive in ordine al difetto di prova di un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione dello stesso e di una perdurante risoluzione criminosa. Ritiene il collegio, in consonanza con i primi giudici, che la stessa sia stata correttamente ravvisata sia per la natura del movente - eliminazione di un soggetto che non riconosceva il predominio sul territorio del clan Formicola, vuoi a causa dello spaccio di droga, per il rifiuto di cedere delle armi o perché sotto la protezione di un clan avversario - , che per le modalità organizzative del fatto omicidiario, - predisposizione di quattro persone su due veicoli e con due pistole che perlustravano il territorio, elementi questi che depongono univocamente per un progetto predisposto e definito nei minimi dettagli e non un'azione dovuta ad un avvistamento estemporaneo. Il fatto che la Sartori abbia affermato di averli visti una sola volta non vale poi ad escludere tale ricostruzione del fatto, posto che, al di là del già menzionato timore della teste nei confronti del gruppo criminale, la perlustrazione del territorio non richiedeva necessariamente che i motorini transitassero più volte sotto l'abitazione della donna, quanto piuttosto che attraversassero il quartiere alla ricerca della vittima designata. Né può sottacersi che non è necessario stabilire il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione Sez. 5 -, Sentenza n. 3542 del 17/12/2018.

Infondata è la richiesta di esclusione dell'aggravante mafiosa sotto il profilo del **metodo mafioso**, dovendosi escludere che, alla base dell'omicidio del Petriccione, vi sia stato un movente personale, deponendo tutte le risultanze in atti, sia documentali, che orali, univocamente per un'eliminazione dello stesso decisa a livello della malavita organizzata. All'uopo va ricordato che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 416 bis 1 c.p. ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Nel caso in esame le modalità dell'azione delinquenziale perpetrata da parte di un commando con l'esplosione sulla pubblica via di numerosi colpi d'arma da fuoco evocano significativamente le modalità tipiche dell'azione mafiosa, in quanto espressione di una

professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati operanti nel luogo di commissione del reato (*Sez. 2 -, Sentenza n. 36431 del 02/07/2019*). Detta circostanza aggravante, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa *Sez. 4 -, Sentenza n. 5136 del 02/02/2022*. Di tale evenienza non è dato dubitare, considerato che il Ranavolo ha partecipato a pieno titolo e con piena consapevolezza all'azione omicidiaria effettuando, insieme a complici armati, una ronda nel quartiere a bordo di due motorini alla ricerca della vittima designata, con ciò evocando la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

Relativamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, come è noto, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 8545 del 19 dicembre 2019. Con detta pronuncia le Sezioni Unite hanno ritenuto che *«L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis 1 c.p. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità»* precisando che *«per il coautore del reato, non coinvolto nella finalità agevolatrice, è sufficiente il dolo diretto, che comprende anche le forme di dolo eventuale»*, in quanto *«La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione»* Dalla ricostruzione complessiva del fatto, sulla base di tutte le indicate risultanze dibattimentali e non del solo apporto del Battaglia, appare evidente che il Ranavolo fosse consapevole che l'omicidio cui concorreva era stato deciso dal clan Formicola e che era funzionale alla sua operatività camorristica sul territorio. Deve pertanto ritenersi, come valutato dal primo giudice, che il Ranavolo ne avesse condiviso la finalità o quantomeno ne conoscesse la finalità agevolatrice perseguita dai compartecipi. Il Ranavolo, invero, *«era consapevole di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.»* (*Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007*), anche indipendentemente dalla effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale all'epoca dei fatti” (*Sez. 2, Sentenza n. 27548 del 2019*). Peraltro, il Ranavolo è chiamato a rispondere di partecipazione al clan Silenzio e ad associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, come emerge dal certificato del DAP in atti.

Il Funzionario Giudiziario  
Goffredo D'Orazi

Il rigetto del motivo d'impugnazione di esclusione della premeditazione preclude l'esame di quello relativo alla rideterminazione della pena nei minimi edittali, per il contributo sub valente fornito al fatto omicidiario e per il curriculum criminale di scarsa gravità dell'appellante.

L'imputato non è, a giudizio della Corte, meritevole delle richieste circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi di valutazione. Il Ranavolo, invero, non ha fatto i conti con il suo passato criminale, non ha mostrato segni di resipiscenza e di rimeditazione delle proprie scelte di vita. Ha rappresentato di essere stato prima un giovane universitario e un soggetto vittima della droga e poi un imprenditore e un padre di due figli in tenera età in Spagna. Ma queste circostanze avrebbero dovuto attivare nel Ranavolo una rivisitazione critica del proprio operato, mentre l'attuale appellante si è rifugiato in Spagna subito dopo l'omicidio, per evitare reazioni avverse ed ha continuato ad operare nel circuito dello spaccio della droga in territorio iberico, riallacciando i rapporti con l'ambiente criminale di provenienza, all'atto dei suoi rientri periodici in Italia. Lo stesso è poi rientrato in Italia, all'esito della scarcerazione di Silenzio Francesco e gli sono state mosse le contestazioni di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed associazione a delinquere di stampo camorristico. Tali circostanze ostano ad una considerazione positiva del carattere risalente dei precedenti penali e dell'attività lecita espletata documentata dalla difesa, in quanto indicative di un'attività criminale proseguita ininterrottamente nel corso degli anni in Italia e all'estero e di un mancato allontanamento dal circuito criminale di estrazione. Osserva ancora la Corte che l'essere il Ranavolo nato in un quartiere in cui operavano clan criminali che condizionavano l'economia e la vita stessa dei residenti e l'aver vissuto nello stesso stabile ove risiedevano i maggiori del clan di appartenenza, non può indurre a diverse considerazioni, avendo lo stesso liberamente scelto e condiviso la logica criminale che lo informava, ieri come oggi, così rinunciando ad un futuro diverso.

Dal rigetto del gravame discende la condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

La complessità della motivazione impone la fissazione del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, con sospensione, a norma dell'art. 303 comma 1 lett. c) c.p.p., del decorso dei termini della misura cautelare in atto durante detto periodo.

P.Q.M

Il Funzionario Giudiziario  
Goffredo D'Orazi

Visto l'art 605 c.p.p., conferma la sentenza n. 44/21 emessa dalla Corte di Assise di Napoli il 20 dicembre 2021, appellata da Ranavolo Giovanni, che condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione e sospende in egual misura i termini di custodia cautelare.

*Il Funzionario Giudiziario  
Goffredo D'Orazi*



Il presidente estensore  
Loredana Acerno

CORTE DI ASSISE DI APPELLO  
DI NAPOLI  
12 MAG 2023



Depositato/ Pervenuto in cancelleria

*Il Funzionario Giudiziario  
Goffredo D'Orazi*

ORIGINALI  
CIV. POP. A. 39  
N. 34/2022

EL RANAUOLO  
CIV. ANN  
N. 2 FALSONI  
SET. III

Anno 2021

N. 44/2021 Reg. Sent.

N. 3/21 R.G. Assise

N. 27695/19 R.G. N.R.



**CORTE DI ASSISE DI NAPOLI  
SEZIONE TERZA**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di Dicembre in Napoli la Corte d'Assise di Napoli Sezione Terza – Aula 114 composta da signori:  
Dott.ssa Lucia La Posta Presidente  
Dott.ssa Marzia Castaldi Giudice estensore

1) Pugliese Antonio; 2) Criscuoli Fausto; 3) Crimaldi Sabatino; 4) Appierto Antonella; 5) Lauri Paola; 6) Di Domenico Emilia;

*Giudici Popolari*

Con l'intervento del Pubblico Ministero – rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Napoli Dott.ssa Antonella Fratello e con il Cancelliere Esperto Marcella Pitagora, ha pronunciato la seguente


**SENTENZA**

**NEI CONFRONTI DI**

<b>GENERALITA' IMPUTATO</b>	<b>POSIZIONE GIURIDICA</b>	<b>DIFENSORE</b>
<i>RANAVOLO Giovanni nato a Napoli il 6.7.1971</i>	<i>Detenuto p.q.c. Presente in video</i>	<i>Avv. Giovanni Formicola Avv. Salvatore D'Antonio (di fiducia)</i>

**IMPUTATO**

- 1) del delitto p. e p. dagli artt.110, 575, 577 co.1 n.3 c.p., 416 bis-1 c.p., perché in concorso con Silenzio Francesco e Marigliano Antonio, per i quali si è proceduto separatamente -cfr. sentenza 1146/20 – nonché con altre persone non identificate deliberava, organizzava ed eseguiva l'omicidio di Petriccione Massimo, esplodendo nei suoi confronti almeno 19 colpi d'arma da fuoco -13 cal.9x21, 6 cal.7x65- uno dei quali lo colpiva al torace, cagionandone la morte.  
Con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione, consistita nella preordinazione di un agguato con organizzazione di mezzi e modalità di esecuzione.  
Con l'ulteriore aggravante di cui all'art.416 bis-1 c.p., per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p. derivanti dalla partecipazione al clan Formicola, nonché al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza, conservando e consolidando il controllo sul territorio di San Giovanni a Teduccio e zone limitrofe.
- 2) dei delitti p. e p. dagli artt.110 c.p., 61 n.2 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 416 bis-1 c.p., perché, in concorso come sopra, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico almeno due armi con relativo munizionamento.  
Con l'aggravante di cui all'art.416 bis-1 c.p., per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p. derivanti dalla partecipazione al clan Formicola, nonché al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza, conservando e consolidando il controllo sul territorio di San Giovanni a Teduccio e zone limitrofe.  
In Napoli il 29 giugno 2002  
Con la recidiva specifica



### **Conclusioni:**

**P.M.:** dichiarare la responsabilità dell'imputato e condannarlo alla pena dell'ergastolo, deposita memoria scritta;

**avv. Salvatore D'Antonio:** assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art.530 co.2 c.p.p.;

**avv. Giovanni Formicola:** assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art.530 co.2 c.p.p.;

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto di giudizio immediato emesso in data 20.1.2021 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Ranavolo Giovanni è stato rinviato a giudizio dinanzi a questa sezione di Corte di Assise per rispondere dei reati descritti in epigrafe.

All'udienza del 9 marzo 2021, presente l'imputato, sottoposto per questa causa alla misura cautelare della custodia in carcere e collegato in videoconferenza, dopo avere dato lettura dell'imputazione ed avere dichiarato l'apertura del dibattimento, venivano ammessi i mezzi di prova testimoniale e documentale richiesti dalle parti e veniva disposta la citazione del perito Langella Patrizia per l'udienza di rinvio al fine di conferirle l'incarico di trascrivere le intercettazioni indicate dal pubblico ministero, che produceva i relativi decreti autorizzativi.

Il pubblico ministero produceva al fascicolo del dibattimento in quanto atto irripetibile il verbale datato 29.6.2002 della Polizia Scientifica di Napoli, relativo al sequestro in via Bernardino Martirano, durante il sopralluogo successivo all'omicidio di Petriccione Massimo, di n.13 bossoli cal.9x21, n.6 bossoli cal.7,65 e n.7 proiettili.

Produceva, altresì, ai sensi dell'art.238 bis c.p.p.:

la sentenza emessa il 11.4.2005 dalla Corte di Assise di Napoli terza sezione, di condanna di Formicola Antonio per l'omicidio di Altamura Raffaele, commesso il 11.12.1995; di Formicola Ciro e Sannino Adriano per l'omicidio di Brignola Gaetano commesso il 10.12.1996; di Formicola Ciro, Russo Gennaro, Sannino Adriano e Di Maggio Ciro per l'omicidio di Altamura Raffaele, Altamura Edoardo e Altamura Gaetano commessi il 6.8.1997;

la sentenza emessa il 16.5.2007 dalla Corte di Assise di Napoli seconda sezione, di condanna di Formicola Antonio per l'omicidio di Monaco Luciano commesso il 22.4.2005;

la sentenza emessa il 13.12.2000 dal Tribunale di Napoli nona sezione, di condanna di Silenzio Vincenzo, Formicola Antonio di Ciro, Formicola Antonio di Bernardino ed altri per il tentato omicidio di Esposito Angela, commesso il 8.4.1998;

la sentenza emessa il 30.5.2013 dal G.U.P. presso il Tribunale di Napoli di condanna di Formicola Bernardino ed altri per il delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 610 c.p., 7 L.203/1991 per avere costretto Trupia Gerlando e Trupia Immacolata, fratelli di Trupia Mariarca, compagna del collaboratore Battaglia Vincenzo e sottoposta insieme a quest'ultimo a programma di protezione, a mettersi in contatto con la loro congiunta ed a rivelargli il suo numero di cellulare in modo da contattarla, commesso il 18.9.2012 con modalità mafiose ed al fine di agevolare il clan Formicola;

La donna si era tanto allarmata da determinarsi ad avvisare sia il fratello che Giannetti Salvatore, ritenendoli i possibili destinatari di una azione ritorsiva, ed a tal fine, era uscita anche di casa, recandosi dal Giannetti: deve ritenersi, pertanto, pacifico che l'atteggiamento delle persone da lei viste dal balcone fosse stato molto aggressivo.

L'omicidio di Petriccione Massimo avviene intorno alle 00:00, a breve distanza temporale dall'avvistamento della Sartori e, durante l'agguato, commesso in via Martirano tra il civico 7 e il civico 9, a breve distanza da Corso San Giovanni n.634, venivano esplosi plurimi colpi da due armi di calibro diverso, modalità indicative della partecipazione di due esecutori materiali, evidentemente trasportati da motocicli condotti da soggetti diversi, una rappresentazione, in definitiva, pienamente compatibile con la descrizione della teste. Le modalità dell'agguato, l'utilizzo di due armi diverse, l'esplosione di un considerevole numero di colpi ed a distanza ravvicinata, le zone attinte, rendono indiscutibile, d'altro canto, l'esistenza di un dolo intenzionale di omicidio di rilevante intensità.

La rilevanza dei chiarimenti forniti alla Polizia in merito alla vicenda da Giannetti Salvatore, e la veridicità delle circostanze dal predetto riferite risultano confermate dall'azione intimidatoria realizzata ai suoi danni da Silenzio Pacifico e Costabile Antonio dopo la condanna di Silenzio Francesco in abbreviato per l'omicidio di Petriccione Massimo, descritta dal collaboratore Costabile ed esaminata in precedenza, nel valutarne le dichiarazioni.

La accertata irreperibilità di Ranavolo Giovanni, Silenzio Francesco e Marigliano Antonio dalla notte del fatto, per tre giorni complessivi, avvalorava la ricostruzione del coinvolgimento dell'imputato e degli altri nell'omicidio, in quanto evidentemente tesa ad evitare accertamenti irripetibili effettuabili soltanto nelle ore immediatamente successive al fatto.

Altrettanto convergenti, sotto un profilo individualizzante, risultano, inoltre, il riferimento operato la notte dell'omicidio di Petriccione Salvatore dal fratello Antonio presso il Commissariato San Giovanni Barra, alla presenza dell'ispettore Mariani Benedetta, ai Silenzio ed a Ranavolo detto *o' russ*, quali responsabili dell'omicidio del fratello Massimo ed il riferimento operato da Petriccione Elena ai fratelli Dario e Giuseppe in occasione del colloquio del 19.3.2004 al coinvolgimento di una persona che si trovava in Spagna, rinviandosi alle considerazioni già esposte in merito a detti elementi.

In conclusione, la confidenza confessoria spontanea e genuina di Ranavolo Giovanni a Battaglia Vincenzo, ad avviso della Corte, deve ritenersi confortata da molteplici elementi, il primo dei quali certamente idoneo a collocarlo sulla scena dell'omicidio a breve distanza temporale dalla sua consumazione intento in una condotta pienamente compatibile con il suo coinvolgimento nel fatto. Tutti gli elementi valutati, interagiscono reciprocamente tra loro e convergono nella medesima direzione, componendo una visione unitaria.

La versione alternativa proposta dall'imputato, il quale ha asserito che al momento dell'omicidio non era a San Giovanni a Teduccio, essendosi trasferito in Spagna già agli inizi del 2001, poco dopo essere stato scarcerato, risulta smentita dalle risultanze acquisite e, in particolare, dalle dichiarazioni di Sartori Maria, che lo ha collocato senza ombra di dubbio in Corso San Giovanni, oltre che da quelle di Battaglia Vincenzo, e risulta priva di riscontri, non potendosi

ad estorsioni ed altre attività illecite, è stata, d'altra parte accertata in diversi provvedimenti giudiziari definitivi, tra cui si richiamano: la sentenza emessa il 11.4.2005 dalla Corte di Assise di Napoli terza sezione, che ha condannato Formicola Antonio per l'omicidio di Altamura Raffaele commesso il 11.12.1995, Formicola Ciro e Sannino Adriano per l'omicidio di Brignola Gaetano commesso il 10.12.1996, Formicola Ciro, Russo Gennaro, Sannino Adriano per gli omicidi di Altamura Raffaele, Altamura Edoardo e Altamura Gaetano commessi il 6.8.1997, fatti verificatisi nell'ambito degli scontri sul territorio avvenuti in quegli anni tra i Formicola, da una parte, e la contrapposta fazione degli Altamura e dei Cuccaro; e la sentenza emessa il 13.12.2000 dalla nona sezione del Tribunale di Napoli nei confronti di Silenzio Vincenzo, Formicola Antonio ed altri per il tentato omicidio di Esposito Angela, commesso l'8.4.1998, utile a ricostruire l'appartenenza al contesto associativo già al tempo del gruppo dei Silenzio, e, tra essi, di Silenzio Vincenzo e Silenzio Francesco, cognato di Formicola Ciro in quanto sposato con la di lui figlia Assunta, detta Susetta. Ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. il contenuto motivazionale delle pronunce citate costituisce piena prova nel presente procedimento e riscontra le dichiarazioni rese dai collaboratori in merito alla esistenza ed operatività del clan.

Quanto alla circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, appare opportuno precisare che essa, inerendo ai motivi a delinquere, ha natura soggettiva, come ribadito da ultimo dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8545 del 19/12/2019. In questa importante pronuncia è stato affermato che la circostanza si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

Nel caso in esame, diversi sono gli indici utili a ritenere che l'imputato avesse condiviso tale finalità o che si fosse, quantomeno, rappresentato la funzionalizzazione della condotta dei compartecipi all'agevolazione mafiosa: Ranavolo Giovanni è stato descritto da Battaglia Vincenzo come intraneo al clan Formicola al tempo dell'omicidio e particolarmente legato a Marigliano Antonio, con il quale gestiva una piazza di spaccio; risulta avere concorso nell'omicidio di Petriccione Massimo, reato scopo dell'associazione, con soggetti che all'interno del sodalizio rivestivano un ruolo apicale; la vittima gli era certamente nota così come le sue attività illecite in quanto risiedevano nello stesso quartiere.

Sussiste, altresì, la recidiva contestata, indicativa di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale in quanto Ranavolo Giovanni all'epoca del fatto era già stato condannato con sentenza definitiva per violazioni della disciplina delle armi (fatto del 12.10.1989), oltre che per i reati di rapina (fatti commessi dal luglio al settembre 1993 ed il 22.10.1993) e, nonostante le pregresse condanne, ha commesso i reati accertati, di rilevante allarme sociale.

Non si rinvengono elementi suscettibili di essere valorizzati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto, tra l'altro, della gravità dei fatti e della totale assenza di segni di resipiscenza.

Sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima, pertanto, conforme a giustizia irrogare a Ranavolo Giovanni la pena dell'ergastolo.

Consegue alla pronuncia, ai sensi dell'art.535 c.p. la condanna al pagamento delle spese processuali, e relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Sulla base del disposto degli artt. 28 e ss. c.p., l'imputato deve, inoltre, essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonché decaduto dalla responsabilità genitoriale. Ai sensi dell'art.36 c.p., va disposta la pubblicazione mediante affissione della sentenza nel comune di residenza, nonché la pubblicazione della sentenza per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura del condannato.

In ragione della complessità della motivazione, si indicano ai sensi dell'art.544 co.3 c.p.p. giorni novanta per il deposito. Secondo quanto previsto dall'art.304 lett.c) c.p.p., va dichiarata, pertanto, durante il periodo, la sospensione della decorrenza del termine della misura cautelare della custodia in carcere in atto nei confronti di Ranavolo Giovanni.

### P.Q.M.

Letti gli artt.533, 535 c.p.p., dichiara RANAVOLO Giovanni colpevole del delitto a lui ascritto al capo 1) e lo condanna alla pena dell'ergastolo ed al pagamento delle spese processuali e relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Letti gli artt.28 e ss. e 32 c.p., dichiara RANAVOLO Giovanni interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale nonché decaduto dalla responsabilità genitoriale.


Letto l'art.36 c.p., dispone la pubblicazione mediante affissione della sentenza nel comune di residenza dell'imputato nonché la pubblicazione della sentenza, per estratto, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Letto l'art.531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di RANAVOLO Giovanni in ordine ai reati a lui ascritti al capo 2) in quanto estinti per prescrizione.


Letti gli artt.544 comma 3, 304 comma 1 lett.c) c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione e dichiara sospesa, durante il periodo, la decorrenza dei termini della misura della custodia in carcere in atto nei confronti dell'imputato.

Così deciso in Napoli, il 20 dicembre 2021

Il giudice est.



Il presidente



CORTE DI ASSISE DI NAPOLI  
5ª SEZIONE  
Depositato in Cancelleria  
Napoli 21 MAR 2022

Il Cancelliere Esperto<sup>46</sup>  
Marcella Pitagora